



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 28-05-2022

Oggetto:	Variazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)- Comune di Caltavuturo
-----------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:00 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta Straord.urgenza, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

FALCONE ELIO FRANCESCO	P	CORDONE IVAN	A
DI STEFANO ILARIA	P	SIRAGUSA MARIANO	P
COMELLA ANTONINO	P	DI GIORGI GIUSEPPE	A
AUDINO ROBERTA	P	VARCA ROSARIA	A
CHIAPPONE MARIANO	P	Giannopolo Domenico	P
TERESI IOLANDA	P	GENNUSO GAETANA	A

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 4.

Con la partecipazione e l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il PRESIDENTE, Avv. ELIO FRANCESCO FALCONE, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti in oggetto.

La seduta è Pubblica.

ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTI	
IL RESPONSABILE	ASSESSORE PROPONENTE
DOTT. GIUSEPPE GRANATA	

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 4 del 10.05.2022.

Vista la delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione;

Vista la delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo , Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;

Vista la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 dell' 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si conferiva al Dott. Giuseppe Granata ,al pari degli altri tre enti aderenti , la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;

Vista le determinazioni del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n.3 del 10.05.2022 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe. Maggio/ Dicembre 2022 "

Visti gli Statuti Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale;

Dato Atto che l'Unione dei Comuni Val D'Himera settentrionale ha designato, in esecuzione del D.L. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, il Funzionario Responsabile del Tributo ;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni.

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA).

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti del Comune di Caltavuturo approvato con Deliberazione Comunale n. 24 del 08/09/2020 e smi

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", prevedendo l'introduzione **dal 1° gennaio 2023** di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti.

Considerato che sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo;

Dato Atto che gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani si articolano

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

Vista :

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante "Principi per l'erogazione dei servizi pubblici";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo

tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle seguenti modifiche al vigente Regolamento Tari in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.);

Visto l'art. 3 comma del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, che testualmente recita:

5-bis. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Considerato che con l'inserimento del comma 5-sexiesdecies nell'articolo 3 viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

Visto che il **DI c.d. Aiuti all' articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15**, prevede che ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della Tari verranno allineati con quelle dei preventivi. La nuova norma precisa che in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti Tari dopo il varo del bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche alla prima variazione utile, in linea con la regola generale (finalmente) introdotta dall'articolo 13, comma 5-bis del DI 4/2022.

Visto l'articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147

Visto il DPR 158/2009;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto l'art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dei Tributi e dal Revisore dei Conti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. per le motivazioni su esposte, di modificare e apportare al vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti – Tari in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.),

secondo il testo che ne segue:

- a) **all'art. 29 dopo il comma 13 aggiungere i seguenti commi 14 e 15**

14. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

15. Le informazioni di cui al precedente comma 14 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

- b) Dopo l'art. 29 aggiungere il seguente art. 29 bis ,

Articolo 29 bis

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
 2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
 3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
- c) all'art. 30 dopo il comma 2 inserire la seguente dicitura
Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione
- d) all'art. 30 sostituire al comma 5 la frase
“È consentito il pagamento in unica soluzione entro Dicembre di ciascun anno.
Con i seguenti paragrafi
 - a) *Il Comune garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.*
 - b) *Qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.*
- e) all'art 30 comma 7 dopo il 1 paragrafo aggiungere il seguente
Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
- f) dopo l'art. 31 introdurre un nuovo articolo il 31 bis

Art. 31 bis
Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 30:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Regolamento Generale delle Entrate ;
 - c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - d) decadenza dal beneficio concesso, in forza del presente Regolamento, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro così come definita dal regolamento delle Entrate.
4. La
richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili all'Ente

2. di dare atto che le disposizioni sopra riportati adottati in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 entreranno in vigore a decorrere dal **1 gennaio 2023** o dal termine eventualmente successivo stabilito da Arera.

3. di procedere alla pubblicazione, sul sito internet dell'Ente del "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI" così aggiornato contestualmente alla pubblicazione della presente delibera stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num. 160 e s.m.i.;

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DOTT. GIUSEPPE GRANATA

Pareri espressi ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 25-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT. GIUSEPPE GRANATA

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 25-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT. GAETANO MIGLIORE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 MAGGIO 2022 ORE 18,10/CC 15-2022 SEDUTA STAORDINARIA-URGENTE

OGGETTO: "Variazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)- Comune di Caltavuturo"

Alle ore 18,10, fatto l'appello si constata la presenza di n. 08 consiglieri comunali su 12 assegnati ed in carica, assenti n. 4: Cordone, Di Giorgi, Varca e Gennuso.

Presenti per l'Amministrazione comunale il Sindaco Prof. Salvatore Di Carlo.

Presenti in aula il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria dott. Gaetano Migliore e il Revisore dei Conti dott. Angelo Ventura.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Elio Francesco Falcone.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al 5° punto dell' O.D.G. concernente l'oggetto.

DOTT. MIGLIORE: espone come da proposta di deliberazione.

SEGRETARIO: dà lettura delle modifiche proposte;

CONSIGLIERE GIANNOPOLLO: Il piano finanziario ha un'incidenza sull'assetto dei rifiuti. L'anticipazione del punto relativo all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è dovuto a tale incidenza; c'è un incremento notevole del costo; stiamo parlando di un costo di circa 600.000 euro. E' aumentata la tariffa del costo di conferimento dei rifiuti. Il Regolamento deve essere studiato; c'è una forte contrazione della raccolta differenziata (R.D.) e questo produce un danno. E' opportuno istituire un Fondo tributario cui possono accedere i cittadini. Preannuncio il voto contrario sul Piano Economico Finanziario. Mentre sul punto in esame, mi asterrò.

(In Aula l'Assessore Granata)

CONSIGLIERE CHIAPPONE: esprime l'avviso che bisogna preliminarmente votare il regolamento e poi fare un ragionamento sulle tariffe TARI, in ordine alle quali è possibile aprire un confronto.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Assenti n. 4 (Cordone, Di Giorgi, Varca, Gennuso)

Votanti: n.8

Favorevoli: n. 7

Astenuti : n. 1 (Giannopolo)

Contrari: n. 0

Il Consiglio approva

Procedutosi a votazione a scrutinio palese sull'immediata esecutività, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Assenti n. 4 (Cordone, Di Giorgi, Varca, Gennuso)

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti : 0

Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ad oggetto “*Variazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)- Comune di Caltavuturo*”;

VISTE le modifiche proposte al Regolamento TARI, come meglio esplicitato in proposta;

RILEVATA la necessità di adeguare il vigente Regolamento di disciplina della TARI alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif.);

VISTI gli atti citati in proposta e, in particolare, il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti del Comune di Caltavuturo, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 08/09/2020 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti del Comune di Caltavuturo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08/09/2020 e smi;

SENTITA la lettura delle modifiche regolamentari e la discussione svoltasi in aula;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle modifiche al vigente Regolamento Tari in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.);

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'UUT dell'Unione e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, giusta il verbale acquisito al prot. n. 6016 del 27.05.2022;

VISTA la L.R. 27 dicembre 2021, n. 35;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021;

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022;

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

VISTO l'esito della votazione sopra riportato;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Giannopolo), contrari //, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e, conseguentemente;

DI MODIFICARE e apportare al vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti – Tari in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.), secondo il testo che ne segue:

2. **all'art. 29 dopo il comma 13 aggiungere i seguenti commi 14 e 15**

14. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

15. Le informazioni di cui al precedente comma 14 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

3. **Dopo l'art. 29 aggiungere il seguente art. 29 bis ,**

Articolo 29 bis

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

4. *Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:*

g) *il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;*

h) *i dati identificativi dell'utente:*

- *il nome, il cognome e il codice fiscale;*

- *il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*

- *il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);*

- *il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*

- *l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*

- *le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.*

5. *È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.*

6. *Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.*

i) **all'art. 30 dopo il comma 2 inserire la seguente dicitura**

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione

j) **all'art. 30 sostituire al comma 5 la frase**

Comune di Caltavuturo (PA) – Delibera CC n. 15 del 28-05-2022 - Pag. 10

“È consentito il pagamento in unica soluzione entro Dicembre di ciascun anno.

Con i seguenti paragrafi

- c) Il Comune garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.*
- d) Qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.*

k) all'art 30 comma 7 dopo il 1 paragrafo aggiungere il seguente

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

l) dopo l'art. 31 introdurre un nuovo articolo il 31 bis

Art. 31 bis

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

- 6. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 30:*
- e) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
- f) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Regolamento Generale delle Entrate ;*
- g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;*
- h) decadenza dal beneficio concesso, in forza del presente Regolamento, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.*
- 7. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.*
- 8. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro così come definita dal regolamento delle Entrate.*
- 9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.*
- 10. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:*
 - c) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;*
 - d) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.*

Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili all'Ente

DI DARE ATTO che le disposizioni sopra riportate adottate in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 entreranno in vigore a decorrere dal **1 gennaio 2023** o dal termine eventualmente successivo stabilito da Arera;

DI PROCEDERE alla pubblicazione, sul sito internet dell'Ente del "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI" così come aggiornato contestualmente alla pubblicazione della presente delibera stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num. 160 e s.m.i.;

DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza.

Indi, si pone ai voti l'anticipazione del punto relativo all'approvazione delle tariffe TARI, che ottiene l'unanimità dei voti.

Si passa alla trattazione del punto n. 6 all'ordine del giorno

IL PRESIDENTE
F.to Avv. ELIO FRANCESCO
FALCONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to ILARIA DI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-05-2022

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

Il presente atto viene affisso all'albo on line del sito istituzionale di questo Comune.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione dell'addetto alle pubblicazioni, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo on line del sito istituzionale di questo Comune, che vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

